

**DELIBERAZIONE 23 MARZO 2021**  
**117/2021/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2020**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1151<sup>a</sup> riunione del 23 marzo 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206 (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 di adozione del “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (di seguito: decreto 93/17);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 aprile 2011, VIS 53/11 (di seguito: deliberazione VIS 53/11)
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 553/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 553/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 338/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 338/2013/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 486/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 486/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 544/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 544/2020/R/GAS);
- la deliberazione 16 marzo 2021, 107/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 107/2021/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG prevede che entro la data del 28 febbraio dell’anno  $t+1$  siano approvate in via definitiva le tariffe di riferimento dell’anno  $t$  calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno  $t-1$ ;
- l’articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio 2020-2025, nelle finestre 1 febbraio – 15 febbraio e 1 settembre – 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
  - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
  - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;

- l'articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa, a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000,00 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento della maggiorazione a copertura degli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, l'articolo 17 della RTDG prevede:
  - al comma 1, che gli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 siano riconosciuti a consuntivo;
  - al comma 3, che il riconoscimento della maggiorazione sia subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
    - le imprese devono poter documentare i costi sostenuti sulla base delle indicazioni puntuali rispetto ai documenti da rendere disponibili all'Autorità che saranno identificati con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
    - le imprese devono disporre di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;
    - i costi devono essere dichiarati nei conti annuali separati nell'apposito comparto dell'attività di misura, *i) verifica periodica ex lege dei gruppi di misura di cui ai punti a), b) e c)*;
    - i costi non devono aver già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento;
  - al comma 4, che la documentazione e le modalità di trasmissione della medesima documentazione relativa al riconoscimento degli *extra*-costi di cui al precedente punto, siano definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;
  - al comma 5, che, in relazione agli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, per gli anni 2020-2022, a ciascun esercente è riconosciuto in acconto un importo di 50 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
- in relazione ai costi operativi e ai costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori:

- i costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori trovano copertura nelle componenti tariffarie  $TEL_{t,c}$  e  $CON_{t,c}$ , di cui all'articolo 31, comma 1, lettere e) e f) della RTDG;
- l'articolo 31, comma 2, della RTDG prevede che i costi operativi e i costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sostenuti per gli anni 2020-2022 siano riconosciuti a consuntivo, nei limiti di un tetto prefissato e decrescente nel medesimo triennio 2020-2022;
- l'articolo 31, comma 3, della RTDG prevede che, ai fini dei riconoscimenti dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, le imprese possano presentare specifiche istanze all'Autorità, secondo modalità definite con propria determinazione dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
- l'articolo 56, comma 1, della RTDG, prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo;
- in relazione al tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento:
  - l'articolo 33, comma 2, della RTDG prevede che, a partire dall'anno tariffe 2018, limitatamente alle località con anno di prima fornitura successivo al 2017, si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento;
  - l'articolo 33, comma 3, della RTDG stabilisce che il tetto di cui al precedente punto trovi applicazione anche negli anni successivi al primo triennio e che il medesimo tetto rappresentato da una soglia massima in termini di spesa per utente servito pari a 5.250 euro/pdr, espressa a prezzi 2017. Tale tetto, nel caso in cui una quota degli investimenti sia coperta con contributi pubblici, trova applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti che non sia coperta da contributi pubblici.
  - l'articolo 33, comma 4, della RTDG stabilisce che il tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale trovi applicazione sia con riferimento alle imprese distributrici che gestiscono il servizio per ambito comunale o sovra-comunale, sia con riferimento alle imprese distributrici che si aggiudicano le gare per l'affidamento del servizio per ambito territoriale minimo;
  - l'articolo 33, comma 5, della RTDG stabilisce che il valore del tetto sia aggiornato annualmente in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
  - come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 570/2019/R/GAS, l'Autorità ha ritenuto opportuno dare seguito all'orientamento prospettato nel documento per la consultazione 410/2019/R/GAS di prevedere un regime articolato in più fasi, ed in particolare:

- una prima fase della durata di tre anni (compreso l'anno di prima fornitura) in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente;
- una seconda fase che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario;
- una terza fase che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio, in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dal primo anno di gestione del servizio, con un piano di rientro di durata triennale;
- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:
  - l'articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall'Autorità;
  - l'articolo 56, comma 3, della RTDG prevede che con riferimento agli investimenti del 2018 e del 2019, la media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* di cui al comma 56.2 della RTDG 2014-2019 sia calcolata assumendo un peso pari rispettivamente al 60% e al 40%, mentre per gli anni successivi al 2019 assumendo un peso pari rispettivamente al 70% e al 30%;
  - l'articolo 57, comma 1, della RTDG, prevede che, ai fini dell'aggiornamento dello *stock* di capitale investito esistente, le dismissioni di gruppi di misura di classe maggiore di G6 effettuate in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione;
  - l'articolo 57, comma 2, della RTDG definisce i criteri per l'aggiornamento della quota parte della componente a copertura degli ammortamenti per i gruppi di misura tradizionali di classe minore o uguale a G6 dismessi e sostituiti con misuratori elettronici ai sensi delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;
  - l'articolo 57, comma 3, della RTDG prevede di riconoscere un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA) alle imprese distributrici, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie *pro-tempore* vigenti e il valore residuo calcolato applicando una vita utile di 15 anni, secondo modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
  - l'articolo 57, comma 4, della RTDG prevede che, per le dismissioni operate nel corso del precedente periodo di regolazione, le modalità per la

comunicazione dei dati necessari per determinare gli IRMA da riconoscere a ciascuna impresa distributrice siano definite con la medesima determina di cui al precedente alinea;

- l’adozione della suddetta determina potrebbe determinare la necessità per le imprese di comunicare nuovamente i dati relativi alle dismissioni dei misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 sostituiti con *smart meter*, con effetti di conguaglio sulle tariffe oggetto del presente provvedimento.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile sono in corso le analisi delle istanze per le località riportate nella *Tabella 2* allegata al presente provvedimento;
- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, con decorrenza successiva all’anno tariffe 2020:
  - entro la data del 15 febbraio 2021 sono state presentate istanze di rideterminazione tariffaria riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE	LOCALITA' INTERESSATE
807	ITALGAS RETI SPA	1917-ZOPPOLA (PN)
926	ACEGASAPSAMGA SPA	4296-DUINO AURISINA (TS)
926	ACEGASAPSAMGA SPA	4297- SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)
926	ACEGASAPSAMGA SPA	6322-MONRUPINO (TS)
926	ACEGASAPSAMGA SPA	6321-SGONICO (TS)
1615	SI.DI.GAS SPA	3549-ARIANO IRPINO (AV) 3554-CALITRI (AV) 3557-FLUMERI (AV) 3558-FONTANAROSA (AV) 3561-GROTTAMINARDA (AV) 3564-MIRABELLA ECLANO (AV) 3567-MONTEMARANO (AV) 3569-MONTORO SUPERIORE (AV) 3573-ROCCABASCERANA (AV) 3574-SAN MANGO SUL CALORE (AV) 3575-SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (AV) 3579-TAURASI (AV) 3580-TORELLA DEI LOMBARDI (AV) 3584-VILLANOVA DEL BATTISTA (AV) 3585-ZUNGOLI (AV) 3586-BARAGIANO (PZ) 3587-BRIENZA (PZ) 3588-CASTELGRANDE (PZ)

		3589-PESCOPAGANO (PZ) 3590-SAN FELE (PZ) 3591-SASSO DI CASTALDA (PZ) 3592-SAN FERDINANDO (RC) 4432-SATRIANO DI LUCANIA (PZ) 5729-MARSICO NUOVO (PZ) 5755-CERRETO SANNITA (BN) 6899-CASALBORE (AV) 6900-BUONALBERGO (BN) 6901-MONTECALVO IRPINO (AV) 7323-MELITO IRPINO (AV) 7523-CONZA DELLA CAMPANIA (AV) 8793-SANTOMENNA 9620-CALITRI AREA PIP 10194-Flumeri Zona Industriale 10426-Montefredane loc. Arcella
25420	AP RETI GAS SPA	4884-CONEGLIANO (TV)
30388	AP RETI GAS NORD EST	883-MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)

- con riferimento all'impresa distributrice 795-GIUDICARIE GAS SPA, inserita nella *Tabella B* della deliberazione 486/2019/R/GAS relativa alle imprese di distribuzione che avevano presentato istanza di rideterminazione tariffaria da processare in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive 2020, dall'analisi della predetta documentazione è emerso che le istanze presentate per le località 7469-TIONE DI TRENTO, 7470-LARDARO, 7559-RONCONE e 7773-SAONE risultano essere istanze di rettifica dati per le quali non è necessaria attività istruttoria da parte degli uffici;
- in relazione alle località di cui al punto precedente, l'impresa distributrice 795-GIUDICARIE GAS SPA non ha provveduto ad apportare le modifiche/integrazioni richieste nel sistema di raccolta dati entro i termini previsti;
- in relazione alle richieste di rettifica dati presentate entro il 15 settembre 2020, con decorrenza dall'anno tariffe 2020, nella parte di motivazione della deliberazione 544/2020/R/GAS è indicato che:
  - le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all'anno 2017, per le imprese distributrici elencate nella *Tabella F* della medesima deliberazione, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2020, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b) della RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;
  - le istanze di rettifica relative al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG, presentate dalle imprese distributrici di cui alla *Tabella B* della medesima deliberazione, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno tariffario 2020, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;

- l’istanza di determinazione tariffaria d’ufficio presentata dalla società 807 – ITALGAS RETI SPA per la località 4785-Cerro Maggiore sia accettata in sede approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno tariffario 2020, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell’Allegato A alla determinazione 3/2015;
- in relazione alle richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2020 ed entro la data del 15 febbraio 2021, con decorrenza dall’anno tariffe 2020:
  - sono state presentate entro la data del 15 febbraio 2021, o comunque in tempo utile per le determinazioni da assumere con il presente provvedimento, ulteriori richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto delle raccolte dati degli anni 2019 e 2020, con riferimento a dati patrimoniali relativi agli anni 2018 e 2019, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
739	SERVER SRL
791	TOSCANA ENERGIA SPA
807	ITALGAS RETI SPA
860	LD RETI SRL
1092	PESCARA DISTRIBUZIONE GAS SRL
1112	AS RETI GAS SRL

- è stata presentata istanza di rettifica dati fisici dall’impresa distributtrice 1615-SI.DI.GAS SPA con riferimento all’anno dati 2018 e a tutte le località gestite;
- sono state presentate istanze di rettifica relative al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della RTDG, da parte delle imprese distributtrici 891-ANGIZIA MULTISERVICES SRL e 902-COSEV SERVIZI SPA, con riferimento all’anno dati 2019 e dall’impresa distributtrice 1615-SI.DI.GAS SPA, con riferimento agli anni dati dal 2013 al 2019.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d’ambito tariffario:
  - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell’*una-tantum* di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto 226/11, trovano copertura nella componente  $t(dis)_{t,g}^{cou}$  di cui all’articolo 30, comma 1, lettera f) della RTDG;

- i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante del corrispettivo annuale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11, trovano copertura nella componente  $t(dis)_{t,g}^{coa}$  di cui all'articolo 30, comma 1, lettera g) della RTDG;
- l'articolo 20 della RTDG, prevede che le disposizioni per le gestioni d'ambito si applichino a partire dalla data di affidamento come risulta dal contratto di servizio stipulato dalla stazione appaltante e dal gestore entrante; e che qualora la data di decorrenza dell'affidamento non coincida con la data dell'1 gennaio dell'anno di riferimento, i corrispettivi riconosciuti si applicano con il criterio del *pro-die*;
- in data 1 febbraio 2020 l'impresa distributrice 807-ITALGAS RETI SPA ha avviato la gestione d'ambito tariffario nell'ATEM Torino 2, a seguito di aggiudicazione della gara d'ambito.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alle distribuzioni di gas naturale da GNL:
  - l'articolo 19, comma 2, della RTDG, prevede che, nel caso di servizio di distribuzione erogato mediante reti isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio, l'impresa distributrice interessata può presentare istanza di assimilazione di tali reti a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto. In tale caso, per le reti oggetti dell'istanza, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione II della RTDG, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla presentazione della medesima istanza;
  - l'articolo 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha introdotto una disciplina transitoria relativa all'applicazione della regolazione tariffaria in materia di reti isolate di GNL e di reti isolate alimentate con carro bombolaio, prevedendo in particolare che:
    - con riferimento alle reti isolate di GNL e a alle reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, in relazione all'esigenza di consentire una transizione ordinata al nuovo assetto, prevedere che per l'anno 2020, prosegua il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributrici che gestiscono tali reti presentino istanza entro il 30 giugno 2020 per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;
    - di prevedere che le istanze di cui al precedente punto siano corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, escluse le reti isolate situate in Sardegna;
  - in data 5 novembre 2020 l'impresa distributrice 23895-ISGASTRENTATRE SPA, che svolge il servizio di distribuzione del gas naturale nella regione Sardegna, ha presentato istanza di assimilazione a reti di distribuzione

interconnesse con il sistema nazionale di trasporto, con decorrenza a partire dal 31 luglio 2020, a seguito di trasformazione dei propri impianti alimentati ad aria propanata in gas naturale da GNL.

**CONSIDERATO CHE:**

- nel mese di ottobre 2020 la società GENECO Srl ha richiesto, tramite il portale dell’Autorità, l’iscrizione in anagrafica territoriale della località Castel dell’Alpi, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), come località alimentata da gas naturale da metanodotto e sulla quale la medesima società GENECO Srl afferma di svolgere il servizio di distribuzione del gas naturale.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al riconoscimento degli *extra*-costi connessi con le verifiche periodiche previste dal decreto 93/17, prevedere che, con separato provvedimento siano definiti gli importi dei costi riconoscibili a consuntivo di cui all’articolo 17, comma 1, della RTDG; e che, a seguito di tali determinazioni, la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda ad adeguare gli importi di perequazione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b), della RTDG;
- in relazione ai costi operativi e ai costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, prevedere che:
  - con il presente provvedimento siano fissati gli importi relativi ai costi di capitale ammissibili al riconoscimento;
  - con separato provvedimento siano definiti gli importi dei costi operativi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori ammissibili al riconoscimento sulla base dei dati riportati nelle istanze di riconoscimento presentate dalle imprese ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della RTDG;
  - successivamente alla determinazione degli importi di cui al precedente alinea, sia applicato il tetto previsto dal richiamato articolo 31, comma 2, della RTDG con regolazione delle partite nell’ambito della perequazione dei costi del servizio di misura previsto dall’articolo 46, comma 1, lettera b), della RTDG;
- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, nelle more dell’adozione della determinazione prevista al punto 11 della deliberazione 570/2019/R/GAS, prevedere che i riconoscimenti oggetto del presente provvedimento siano determinati in base ai dati attualmente disponibili;
- in relazione a richieste di rettifica con decorrenza dall’anno tariffe 2020 connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile rinviare a successivo provvedimento, da adottare entro il mese di luglio 2021, la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2020 per le località riportate nella *Tabella 2* allegata al presente provvedimento;

- in relazione alle richieste di rettifica diverse da quelle del punto precedente, ovvero delle istanze non connesse con il reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile:
  - accettare, in relazione alle richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2020:
    - le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dalle imprese distributrici di cui alla *Tabella B* e alla *Tabella F* della deliberazione 544/2020/R/GAS, riportate nella seguente *Tabella C*, ad eccezione delle istanze di rettifica presentate dalle imprese distributrici 1092-PESCARA DISTRIBUZIONE SRL e 1595-AMG ENERGIA SPA per le quali le rettifiche sono state recepite nella deliberazione 107/2021/R/GAS per le motivazioni riportate nel medesimo provvedimento;

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
107	SCOPPITO SERVIZI SRL
992	NOVARETI SPA
1821	METANPROGETTI SRL
1843	LIGURIA GAS SRL

- la richiesta di determinazione tariffaria d'ufficio presentata dalla società 807 - Italgas reti SPA per la località 4785-Cerro Maggiore;
- accettare, in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2020 e fino al 15 febbraio 2021:
  - le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dalle imprese distributrici di cui alla *Tabella B* della presente deliberazione;
  - l'istanza di rettifica di dati fisici presentata dall'impresa distributtrice 1615-SI.DI.GAS SPA per l'anno dati 2018 e per tutte le località gestite;
  - le istanze di rettifica relative al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della RTDG, presentate dalle imprese distributtrici 891-ANGIZIA MULTISERVICIS SRL, 902-COSEV SERVIZI SPA, con riferimento all'anno dati 2019, e dall'impresa distributtrice 1615-SI.DI.GAS SPA, con riferimento agli anni dati dal 2013 al 2019;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG.
- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d'ambito tariffario prevedere che, con riferimento alle località appartenenti all'ATEM Torino 2, si applichino:
  - fino al 31 gennaio 2020, tariffe di riferimento determinate su base annua, secondo le modalità previste dalla RTDG in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali;

- dall'1 febbraio 2020, tariffe di riferimento definitive determinate su base annua, secondo le modalità stabilite dal Titolo 2 della RTDG, recante disposizioni specifiche per le gestioni d'ambito;
- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle distribuzioni di gas naturale da GNL prevedere che siano fissate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2020 con riferimento all'impresa distributrice 23895-ISGASTRENTATRE SPA e con decorrenza 31 luglio 2020;
- tenuto conto di quanto indicato nei precedenti punti, procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2020, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione a richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, presentate entro la data del 15 febbraio 2021, prevedere che le istanze di rideterminazione tariffaria di cui alla *Tabella A* del presente provvedimento siano processate in tempo utile per l'approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021, entro il termine del 28 febbraio 2022, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG, e che le decorrenze siano fissate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4 della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione all'iscrizione in anagrafica territoriale della località Castel dell'Alpi, frazione del Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO) da parte della società GENECO srl, svolgere approfondimenti al fine di verificare se, nel caso specifico, siano applicabili le disposizioni tariffarie previste dalla RTDG

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2020*

- 1.1. Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2020 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella *Tabella 1*,

Tabella 1a, Tabella 1b e Tabella 1c allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

- 1.2. E' rinviata a successivo provvedimento, da adottare entro il mese di luglio 2021, la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2020 per le località riportate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

## **Articolo 2**

### *Indennità amministrativa*

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

## **Articolo 3**

### *Disposizioni finali*

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 marzo 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*